

**Lo sfruttamento economico dei territori occupati palestinesi.
Illegalità della produzione e dell'esportazione da parte di Israele dei
prodotti provenienti dai territori occupati palestinesi.**

Indice:

- 1) *Premessa*
- 2) *La produzione e l'esportazione dei prodotti degli insediamenti israeliani come crimine di guerra*
- 3) *Implicazioni delle esportazioni dei prodotti degli insediamenti sui rapporti commerciali con la UE e sull'applicazione degli accordi di libero scambio UE / Israele.*
- 4) *Linee guida dell'UE del 19/7/2013 per i finanziamenti di progetti israeliani*
- 5) *Interventi della UE in ordine all'etichettatura dei prodotti israeliani provenienti dagli Occupied Palestinian Territory (OPT)*
- 6) *Strumenti giuridici di tutela nel nostro ordinamento contro l'esportazione e la vendita dei prodotti delle colonie israeliane.*
- 7) *Illegalità della commercializzazione di prodotti degli OPT marchiati "made in Israel".*

1) Premessa

L'occupazione dei territori siti tra la c.d. Linea Verde (confine posto dall'armistizio del 1949 tra Israele e le forze arabe) ed il confine con la Giordania che si protrae dal 1967, è contraria al diritto ed è stata più volte condannata dalle istituzioni internazionali.

Già nel 1967 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con Risoluzione n. 242 sottolineava l'inammissibilità dell'acquisizione di territorio e chiedeva il ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati.

Con Risoluzione n. 298/1971 condannò le misure israeliane volte ad espropriare beni e risorse a Gerusalemme est, ed a trasferirvi la popolazione israeliana. Ne sono seguite numerose altre risoluzioni dell'ONU, mai ascoltate da Israele.

Dal 1967 ad oggi la colonizzazione delle terre palestinesi è proseguita incessantemente. Sono continuate le espropriazioni di terre, la demolizione di case di palestinesi, sono state costruite da Israele oltre 30.000 abitazioni nelle quali vivono circa 550.000 coloni israeliani.

Elemento fondamentale della colonizzazione della Cisgiordania è lo *sfruttamento economico dei territori*, che si realizza tramite l'esproprio delle risorse idriche, minerarie, agricole, la costruzione di fabbriche e di università.

Il Muro di separazione costruito ben oltre il confine del 1967 all'interno del territorio palestinese ha sottratto in via permanente ulteriore territorio palestinese. Il muro è stato infatti costruito molto al di là della Linea Verde, separando interi villaggi dai campi e risorse idriche, separando irreversibilmente dal resto della Cisgiordania il 16,6 % della sua superficie, abitata da 237.000 palestinesi.¹

Negli insediamenti coloniali vengono prodotti una gran quantità di beni

¹ La Corte internazionale di Giustizia dell'ONU ha dichiarato che il muro di separazione è contrario al diritto internazionale con sentenza del 09/07/2014, ordinando l'immediata demolizione dello stesso ed dichiarando l'obbligo di tutti gli stati aderenti a non riconoscere la situazione illecita derivante dalla costruzione del muro.

destinati all'esportazione, diretta prevalentemente verso l'Unione Europea che è il principale partner commerciale di Israele.

Questi prodotti vengono esportati da Israele senza alcuna distinzione rispetto ai beni prodotti entro i confini internazionalmente riconosciuti; non possono comunque essere considerati di origine israeliana, in quanto prodotti, estratti, coltivati, sul territorio palestinese.

Solo recentemente la comunità internazionale, ha mostrato crescente sensibilità al problema, grazie anche alle campagne di boicottaggio commerciale di Israele promosse dal movimento internazionale BDS, affrontando la questione connessa all'illegittimità della produzione ed importazione di prodotti commercializzate dalle aziende israeliane su terreni confiscati ai palestinesi.

Ciò ha portato ad adottare provvedimenti volti ad escludere i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani dal trattamento doganale preferenziale accordato ai prodotti provenienti da Israele, all'adozione di Linee Guida volte a vietare la concessione di finanziamenti ad imprese ed entità israeliane che operano nel territorio palestinese, ed a porsi la questione della distinzione nella vendita al dettaglio dei prodotti delle colonie da quelli di Israele.

La presente relazione cercherà di mettere in evidenza alcuni dei profili di illegittimità connessi all'esportazione verso l'UE dei prodotti degli Occupied Palestinian Territory (OPT), sotto il profilo del diritto internazionale, del diritto comunitario e del diritto nazionale.

Si tratta solo di spunti di riflessione, senza alcuna pretesa di esaustività, sulla base del quadro giuridico esistente; data la complessità della materia, e la scarsa sperimentazione "sul campo", l'intento è di promuovere l'approfondimento di un settore in cui le possibilità di intervento legale esistano e sono meritevoli di essere perseguite.

La produzione e l'esportazione da parte di Israele di prodotti provenienti dagli OPT (Occupied Palestinian Territory) rileva sotto il profilo:

- 1) *del rispetto del diritto internazionale umanitario*
- 2) *delle implicazioni rispetto ai rapporti commerciali con l'Unione Europea.*
- 3) *della tutela dei consumatori e della concorrenza dalle informazioni ingannevoli in ordine all'origine dei prodotti.*

2) La produzione e l'esportazione dei prodotti degli insediamenti israeliani come crimine di guerra.

Gli OPT ed i suoi abitanti, sotto occupazione militare dal 1967, sono soggetti alla tutela prevista dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione dei civili in tempo di guerra.

L'art. 2 della IV Convenzione di Ginevra, stabilisce infatti che *la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse*", e che *"è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna"*.

Anche se una delle Potenze belligeranti non ha aderito alla Convenzione di Ginevra, le Potenze che vi hanno aderito rimangono cionondimeno vincolate dalle sue disposizioni. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di una potenza non aderente, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.

La Cisgiordania (così come Gaza e le alture del Golan), sono dunque

sottoposti alla protezione accordata dalla Convenzione di Ginevra, nonché alle norme contenute nella IV Convenzione dell'AJA del 1907.

Infatti, ancorché Israele non abbia aderito alla IV Convenzione dell'AJA (non esisteva nel 1907), tale trattato è entrato a far parte del diritto internazionale consuetudinario come riconosciuto dalla stessa Israele.²

L'applicabilità delle tutele stabilite dalla IV Convenzione dell'Aja ai territori palestinesi è stata ribadita dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Onu del 9 Luglio 2004.

La Corte ha infatti rilevato che l'art. 154 della IV convenzione di Ginevra, richiama a suo complemento il Regolamento dell'Aja, il cui contenuto è dunque applicabile a tutti i territori nei quali trova applicazione la IV Convenzione di Ginevra, ratificata da Israele nel Luglio del 1951.

Dunque gli OPT sono sottoposti anche alla tutela della Convenzione dell'Aja, in quanto Israele è stato parte della Convenzione di Ginevra.

La Palestina si è impegnata unilateralmente con dichiarazione del 7 Giugno 1982 alla applicazione della IV Convenzione dell'AJA. La Svizzera, in qualità di stato depositario, ha ritenuto valido questo impegno unilaterale.

L'applicabilità ai OPT delle Convenzioni di Ginevra e dell'AJA è stata riconosciuta ripetutamente a livello internazionale, ed in particolare:

- dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU (09/07/14) sulla legittimità del muro di separazione in Cisgiordania.
- dalla Conferenza degli Stati Parti aderenti alla IV Convenzione di Ginevra nel 1999 (posizione ribadita nel 2001).
- dall'Assemblea Generale dell'ONU del 2001,
- dalla Croce Rossa Internazionale.
- dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 69/del 1967 e dalle successive risoluzioni adottate nel 1979 e nel 1990.

Israele nega l'applicabilità della Convenzione di Ginevra ai territori palestinesi sulla pretestuosa considerazione che essa si applicherebbe solo in caso di territori occupati sottoposti alla sovranità di uno Stato aderente alla Convenzione che sia parte del conflitto armato; dato che i territori occupati da Israele nel 1967 non erano neanche allora sottoposti alla sovranità della Giordania la Convenzione non si potrebbe applicare ai territori palestinesi.

Tale interpretazione è stata bocciata senza mezzi termini (in quanto contraria alla buona fede) dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU nel Luglio 2004, che ha ribadito che la IV Convenzione di Ginevra è finalizzata ad assicurare la protezione dei civili in tempo di guerra, indipendentemente dallo status dei territori occupati.

Nelle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja, sono contenute diverse norme che vietano espropriazioni, confische, sfruttamento economico del territorio, distruzione di immobili del territorio occupato da parte della potenza che la occupa militarmente, nonché trasferimenti di popolazione dal territorio occupante a quello occupato.

Il Regolamento della IV Convenzione dell'AJA del 1907 stabilisce che:

² La Corte di Norimberga nella sentenza del 20/09/1946 ha stabilito che "le regole della Convenzione sono riconosciute da tutte le nazioni civilizzate ed erano considerate come una formulazione delle leggi e degli usi di guerra.

Art. 23

Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:

... lett. g) *distuggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra; ...*

Art. 46

... *La proprietà privata non può essere confiscata.*

La IV Convenzione di Ginevra stabilisce che

Art. 47 *“Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, nè in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all’occupazione delle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, nè in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, nè, infine, in seguito all’annessione, da parte di quest’ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso”.*

Art. 49 *I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo.....*

.....
La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato

Art. 53 *È vietato alla potenza occupante di distuggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari*

Art. 147

Le infrazioni gravi indicate nell’articolo precedente sono quelle che implicano l’uno o l’altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione:, la distruzione e l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari.

Lo Statuto della Corte Penale Internazionale (cui ha aderito la Palestina ma non Israele) stabilisce

all’art. 8 che sono considerati crimini di guerra *“la distruzione e l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”;*

all’art. 25 che sono considerati responsabili dei crimini sottoposti alla competenza della Corte, *le persone che commettono, incentivano, facilitano la commissione di crimini, che apportano aiuto e forniscono una qualsiasi forma di assistenza alla commissione di crimini o contribuiscono in altra maniera alla commissione di un crimine*

Dalle norme di diritto internazionale sopra richiamate, risulta chiaro ed indiscutibile che **sono crimini di guerra gravi, l'appropriazione delle risorse dei territori, la confisca di beni, la deportazione di popolazione.**

Le aziende israeliane che operano nei territori diventano attori della colonizzazione, sono gestite da cittadini israeliani trasferiti nei territori occupati militarmente. Esse garantiscono e promuovono la prosperità delle colonie, e per contro sono la rovina dell'economia palestinese, espropriandone l'acqua, i prodotti agricoli, i prodotti del suolo.

Altrettanto responsabili del successo e dello sviluppo dell'occupazione sono le aziende europee che collaborano con le aziende israeliane nella commercializzazione dei prodotti provenienti dai territori palestinesi.

3) Implicazioni delle esportazioni dei prodotti degli insediamenti sui rapporti commerciali con la UE e sull'applicazione degli accordi di libero scambio UE / Israele.

L'Unione Europea è il principale partner commerciale di Israele, stato con il quale sono stati stipulati trattati di libero scambio che comportano un trattamento preferenziale dei beni provenienti da Israele.

Nel Giugno del 2000 è stato stipulato un trattato di libero scambio tra l'UE ed Israele, l'Accordo Euromediterraneo, che ha istituito un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Il fatto che Israele esporti indistintamente beni propri, beni che in realtà sono originari di un territorio occupato militarmente sito fuori dai confini internazionalmente riconosciuti, ha costretto l'UE ad adottare una serie di misure atte a differenziare il trattamento dei beni provenienti dagli insediamenti, che non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'accordo Euromediterraneo.

o Criteri di individuazione del territorio di origine dei prodotti.

Un prodotto può essere oggetto di successive trasformazioni svolte in luoghi diversi, può essere combinato con prodotti provenienti da luoghi diversi, può dare vita ad un nuovo prodotto del tutto distinto da quelli originari, di diversa origine e provenienza. L'azienda che lo produce può inoltre aver sede legale, stabilimenti, uffici amministrativi in territori diversi.

Tutto questo ha reso necessario chiarire legalmente i criteri per l'individuazione del territorio di origine di un prodotto.

La definizione di origine delle merci è contenuta nel **codice doganale comunitario** (Reg. CEE n. 2913/1992) che all'art. 23 sancisce che si considerano interamente ottenuti in un paese i minerali che si estraggono, i vegetali che si raccolgono, gli animali che vi nascono e vengono allevati, i prodotti di tali animali, e così via.

Le merci trasformate e lavorate in più paesi, vengono considerate originarie del paese in cui si sia conclusa la fabbricazione di un prodotto nuovo o si sia verificata una fase importante del processo di fabbricazione.³

³ **Art. 23 Reg. CEE 2913/1992.**

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

Ulteriori specificazioni dei criteri per individuare l'origine dei prodotti è contenute nel prot. N. 4 allegato all'accordo Euromediterraneo che ha istituito una zona di libero scambio tra l'Unione Europea ed Israele.

Il protocollo 4 è stato sostituito dalla Decisione n. 2/2005 del Consiglio di Associazione UE Israele, che stabilisce il valore dei materiali utilizzati non originari utilizzati nella fabbricazione di un nuovo prodotto non deve superare il 10% del valore di fabbrica.

Costituiscono trasformazioni insufficienti ad attribuire una modifica dell'origine del prodotto le operazioni di mera pulizia, confezionamento, lucidatura, assemblaggio, imbottigliamento, macellazione, etichettatura, sbucciatura, pittura stiratura etc.

o **Esclusione dei beni originari dei territori palestinesi occupati dalle agevolazioni doganali UE / Israele**

- Fin dal 2001 la UE ha emanato degli "avvisi agli importatori" (GUCE C 328 del 23/11/01) per informare che le merci provenienti da Cisgiordania, Gaza e Altire del Golan erano sottoposte all'applicazione delle imposte doganali, e non beneficiavano del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE - Israele.

-
- c) *gli animali vivi, ivi nati ed allevati;*
 - d) *i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;*
 - e) *i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;*
 - f) *i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;*
 - g) *le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;*
 - h) *i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;*
 - i) *i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;*
 - j) *le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.*
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente,

ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. *La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.*
2. *Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.*

- con avviso 2005/C 20/02 per rendere più trasparente l'esportazione delle merci israeliane, l'UE ha stabilito che **tutti i certificati di circolazione di merci emessi da Israele devono recare il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione**, ribadendo l'inapplicabilità del trattamento preferenziale alle merci aventi origine nei territori occupati nel 1967 (concetto ribadito nell'avviso 2012/C 232/03).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel c.d. caso Britta (sent. del 25/02/10 resa nel proc. N. C-386/2008) ha ribadito che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo CE - Israele e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale da questo istituto.⁴

Va precisato che i certificati di circolazione delle merci sono destinati esclusivamente alle autorità doganali, e non hanno alcuna attinenza con l'informazione al consumatore sulla effettiva origine del prodotto.

4) Le Linee guida dell'UE del 19/7/2013 per i finanziamenti di progetti israeliani

La Commissione dell'Unione Europea il 19 Luglio 2013 ha adottato delle linee guida che escludono dai finanziamenti UE le aziende e le entità israeliane che hanno sede e/o operano nei territori occupati.

In tale decisione la Commissione Europea ribadisce che lo scopo degli orientamenti è quello *di garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni assunti dall'Unione conformante al diritto internazionale, in relazione al non riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati dal 1967*, e che *l'unione Europea non riconosce la sovranità di Israele sui territori palestinesi occupati nel 1967 che non ritiene parte del territorio d'Israele*, non riconoscendo alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967 che non sia stato concordato dalle parti del processo di pace in Medio Oriente.

A partire dal Gennaio 2014 l'UE avvierà accordi di cooperazione e sviluppo aventi ad oggetto **sovvenzioni, premi e altri strumenti finanziari**, solo con soggetti i quali:

- *Abbiano la sede legale effettiva all'interno dei confini di Israele anteriori al 1967*

⁴ La Brita è una società tedesca che importa apparecchi per la preparazione di acqua frizzante con relativi accessori da un fornitore israeliano la Soda Club il cui stabilimento è situato in Cisgiordania.

La controversia tra la Brita e le autorità tedesche è nata a seguito dalla dichiarazione dell'azienda che trattavasi di merci originarie di Israele e del conseguente assoggettamento del regime preferenziale.

Le autorità doganali tedesche dubitando della veridicità della dichiarazione, chiedevano conferma alle autorità doganali israeliane del fatto che i prodotti non fossero originari degli OPT.

Le autorità doganali israeliane si limitavano a ribadire che le merci provenivano da area soggetta alla loro giurisdizione, ma non indicavano se le stesse provenissero o meno dagli OPT con conseguente diniego del trattamento preferenziale, non essendovi certezza che le merci fossero provenienti da Israele.

A seguito del ricorso della Brita, il Tribunale di Amburgo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia europea sostenendo che le merci in questione ancorchè provenissero dai territori occupati *dovevano comunque beneficiare del trattamento preferenziale in virtù dell'accordo di libero scambio esistente tra la UE e l'OLP*.

La Corte di giustizia stabilì che le merci esportate da Israele non possono beneficiare del trattamento preferenziale sulla base dell'accordo di libero scambio stipulato con l'UE.

- *Non operino interamente o parzialmente nei territori occupati.*

Il vincolo alla destinazione dei finanziamenti UE riguarda solo i finanziamenti comunitari e non gli Stati membri che non subiscono alcuna limitazione nel continuare a finanziare e collaborare con l'economia dell'occupazione.

Dopo la pubblicazione delle Linee Guida, molte imprese che avevano i loro stabilimenti in Cisgiordania hanno trasferito la sede legale e gli uffici nello stato di Israele, come ha fatto ad esempio la società Soda Stream che si è trasferita dalla colonia di Mishor Adumim allo stabilimento di Lehavim nella parte meridionale di Israele.

Altre imprese come la AHAVA che produce cosmetici a base di Sali del Mar Morto hanno trasferito in Israele gli uffici amministrativi, mantenendo gli impianti produttivi in Cisgiordania. L'importanza dell'impatto economico delle disposizioni recate nelle linee guida è evidente se si considera che tale azienda ha partecipato a 5 progetti dell'attuale programma quadro, di un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro, di cui oltre 25 milioni erogati dall'Unione Europea.⁵

5) Gli interventi della UE in ordine all'etichettatura dei prodotti israeliani provenienti dagli OPT

L'obbligo imposto nel 2005 di indicare la città di provenienza sui certificati di circolazione imposto dalla UE nel 2005, è finalizzato unicamente all'espletamento delle operazioni doganali, ma non comporta alcun obbligo in ordine all'indicazione sulle etichette dei prodotti se essi provengano da Israele o dai Territori occupati.

Di etichettatura dei prodotti si è occupato il Parlamento europeo nella "Dichiarazione Scritta" n. 0064/2010 del 6/12/2010, disponendo che :

- *I consumatori europei hanno diritto ad essere accuratamente informati in ordine all'origine dei prodotti che acquistano per non correre il rischio di essere ingannati*

- *Dal momento che c'è la preoccupazione che i prodotti degli insediamenti israeliani siano venduti in Europa etichettati come prodotti della west bank o come prodotti israeliani,*

- *Dal momento che la Corte europea di Giustizia nella controversia n. 386/08 (caso Britta) ha trovato che i prodotti delle colonie israeliane negli OPT non sono commercializzati né come prodotti israeliani, né come prodotti palestinesi per eludere l'applicazione degli accordi commerciali,*

- *Dal momento che una etichettatura trasparente in ordine alla provenienza dei prodotti palestinesi dalle colonie negli OPT è un importante elemento di scelta per i consumatori,*

⁵ Per dare un'idea dell'ordine di grandezza dei finanziamenti UE, si evidenzia che il Programma Horizon 2007/2013 ha distribuito 70 miliardi di euro in Israele, sostenendo l'attività di 1900 ricercatori israeliani, su progetti cui Israele ha contribuito nella misura del 1,3 % (pari a € 900 milioni).

Israele investe più di ogni altro paese al mondo in ricerca, in rapporto percentuale con il PIL, e secondo il Ministero della Scienza e Tecnologia le linee guida del 2013 potrebbero comportare un taglio di bilancio di circa il 40%. Questa dichiarazione rende l'idea della totale commistione dell'economia dell'occupazione con l'economia dello stato israeliano.

Il programma di finanziamento europeo alla ricerca Horizon 2020, cui ha aderito Israele accettando la limitazione degli investimenti all'interno dei confini del 1967, prevede che Israele investirà 500 milioni di Euro e riceverà da Horizon 2020 nei prossimi anni 1,4 miliardi di Euro.

- *Dal momento che in alcuni paesi europei sono state introdotte norme in ordine alla etichettatura dei prodotti delle colonie israeliane,*
 - *Sollecita la Commissione ad introdurre delle linee guida in ordine alla etichettatura dei prodotti palestinesi delle colonie*
 - *Sollecita gli stati membri ad adottare delle normative che consentano di distinguere chiaramente i prodotti israeliani dai prodotti palestinesi,*
- Tale sollecitazione non ha avuto seguito (pare per le pressioni USA).

Nell'Aprile 2015 i ministri degli esteri di 16 paesi europei (con astensione della Germania) hanno chiesto al commissario Mogherini, di adottare direttive per l'etichettatura in modo da consentire l'identificazione dei prodotti provenienti dagli OPT.⁶

Il Parlamento EU in data 11 Settembre 2015 ha approvato una risoluzione in cui *“accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea - in uno spirito di differenziazione tra Israele e le sue attività nei territori palestinesi occupati - a garantire che tutti gli accordi tra l'Unione europea e Israele indichino inequivocabilmente ed esplicitamente la loro inapplicabilità nei territori occupati da Israele nel 1967 come ribadito nel Consiglio degli Affari esteri del 20/07/15; prende atto degli orientamenti della Commissione del 19/07/15 sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele dal Giugno 1967 alle sovvenzioni ai premi ed agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014 così come della lettera inviata all'Alto Rappresentante da 16 Ministri degli Esteri dell'UE il 13/04/15 in cui si incoraggia quest'ultimo ad assumere un ruolo guida in seno alla Commissione nell'ottica di completare i lavori sugli orientamenti a livello di UE relativi all'etichettatura dei prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani”*.

Dalla lettura delle premesse di tale risoluzione si evince chiaramente che lo stesso Parlamento Europeo considera che la produzione e l'esportazione da parte di Israele di prodotti provenienti dalla Cisgiordania è strettamente connessa al rispetto del diritto internazionale umanitario. Nelle *considerazioni* contenute nelle premesse si legge infatti che :

*Vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949,
visti gli orientamenti dell'Unione volti a promuovere l'osservanza del diritto umanitario internazionale,
considerando che l'Unione europea ha confermato a più riprese il proprio sostegno a favore della soluzione a due stati basata sui confini del 1967
condanna la continua espansione degli insediamenti israeliani, che viola il diritto internazionale umanitario, invitando Israele a cessare immediatamente la loro politica di insediamenti.*

La Risoluzione conferma dunque che il Parlamento Europeo ritiene che gli insediamenti integrino una violazione del diritto umanitario, e che lo sfruttamento economico del territorio occupato, la commercializzazione e l'esportazione di prodotti da esso provenienti, contribuisce ad integrare le violazioni del diritto

⁶ Linee guida per l'etichettatura dei prodotti delle colonie sono già state adottate a livello nazionale dal Belgio, dalla Danimarca e dalla Gran Bretagna.

umanitario.

Si attende dunque di vedere se e quando la Commissione europea accoglierà "l'incoraggiamento" del Parlamento, adottando le linee guida per rendere identificabili ai consumatori europei i prodotti degli OPT che attualmente vengono venduti con il marchio "made in Israel".

In ogni caso, una corretta etichettatura dei prodotti non ne farebbe comunque venire meno la natura illecita, posto che l'illegalità più grave, il crimine internazionale, è intrinseco alla natura del prodotto indipendentemente dalla sua etichettatura; questa soluzione rischia inoltre di regolamentare, e dunque legittimare una situazione di radicale illegalità, rimettendo la palla ai consumatori se bandire o meno questi prodotti, una volta edotti della loro provenienza.

Il dr. Rafeef Ziadah, componente della segreteria del BNC (Palestinaian Boycott, Divestment and Sanctions Nationale Committee), ha commentato amaramente "se la EU è seriamente impegnata nel non riconoscimento della sovranità israeliana sui territori occupati nel 1967 perché non mette al bando i prodotti delle compagnie israeliane che operano illegalmente nei territori? La mera etichettatura dei prodotti delle colonie, senza la loro messa al bando, è l'indicazione per eccellenza dell'ipocrisia della politica".

6) Strumenti giuridici di tutela nel nostro ordinamento contro l'esportazione e la vendita dei prodotti delle colonie israeliane.

Considerato che i prodotti dello sfruttamento dei territori occupati nel 1967 sono il frutto di un crimine di guerra, si pone questione se sia possibile avviare delle azioni legali finalizzate a far cessare almeno l'importazione e lo smercio di tali prodotti.

I beni prodotti e commercializzati in violazione di norme di legge, possono infatti essere sequestrati, confiscati, sottoposti a provvedimenti che ne inibiscano la circolazione ed il commercio, essere fonte di risarcimento danni nei confronti dei soggetti legittimati.

Le norme del diritto internazionale che disciplinano i crimini di guerra, ivi compresi quelli che vengono integrati dallo sfruttamento economico dei territori occupati, non sono mai state tradotte nel nostro ordinamento in norme di diritto interno, nonostante che il nostro paese abbia ratificato ed aderito a tutte le convenzioni internazionali di tutela dei diritti umani.

Qualora dunque la questione fosse sottoposta ad un Tribunale italiano, l'illegalità dei prodotti delle colonie dovrebbe essere valutata sulla base di norme del diritto internazionale più che su norme di diritto interno.

Si ritiene che tale possibilità esista, anche considerate l'evoluzione interpretativa degli ultimi decenni in ordine all'efficacia cogente del diritto internazionale umanitario, e trovi il suo fondamento in precise norme della IV Convenzione di Ginevra che obbliga gli stati aderenti ad adoperarsi per fare la cessazione e la repressione dei crimini di guerra. Infatti:

l'art. 146 IV C. G. obbliga gli stati aderenti a "prendere i provvedimenti necessari a far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente convenzione", ed a "ricercare le persone imputate di aver commesso un reato"

L'art. 147 qualifica, tra gli altri comportamenti considerati crimini gravi, *“la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari”*.

L'art. 148 stabilisce e che *“Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, nè esonerare un'altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente”*.

Trattasi di norme che vincolano anche il nostro paese ad adoperarsi affinché i comportamenti integranti crimini contro l'umanità cessino e vengano perseguiti con adeguate misure.

Le convenzioni internazionali peraltro individuano con estrema precisione i comportamenti criminosi. Le norme ivi contenute sono dunque sufficientemente determinate, che non necessitano di integrazioni della fattispecie criminosa da parte del Giudice nazionale.

Il Giudice italiano è dunque in grado di applicarle, e di valutare la natura illecità di questi prodotti, adottando tutti i provvedimenti idonei a provocarne la cessazione.

A quanto risulta a chi scrive, ad oggi sono stati promossi due procedimenti davanti a tribunali francesi fondati sulla violazione del diritto internazionale nei territori occupati:

a) Il caso Agrexo

La Agrexo società di diritto israeliano con una succursale in Francia, era uno dei principali esportatori di prodotti agricoli degli insediamenti in Cisgiordania (circa il 60% del volume totale), le cui navi venivano scaricate nel porto di SETE⁽⁷⁾.

Nel 2011 alcune associazioni di tutela dei diritti umani, ed una associazione di agricoltori francesi, hanno promosso una azione finalizzata ad inibire l'esportazione dei prodotti delle colonie israeliane, fondata sulla violazione del diritto umanitario e sulla concorrenza sleale degli agricoltori israeliani.

I ricorrenti hanno promosso una azione preliminare volta ad istruire questo giudizio, chiedendo al Tribunale di Montpellier di ordinare ad Agrexo l'esibizione di tutti gli attestati di origine dei prodotti importati da Agrexo per il periodo di un anno al fine di verificare la loro provenienza dagli OPT.

Il Tribunale di Montpellier ha accolto la richiesta incaricando un perito di esaminare tale documentazione dalla quale è risultato che parte dei prodotti proveniva effettivamente dalle colonie israeliane.

Il giudizio non è tuttavia giunto ad un esame del merito delle domande dei ricorrenti, in quanto la Agrexo è fallita nel 2011.

⁷ Le esportazioni di prodotti agricoli costituiscono una delle più consistenti voci del bilancio delle colonie israeliane.

Secondo i dati pubblicati dall'associazione Who Profit, nell'anno 2011 l'esportazione di frutta fresca ed ortaggi israeliana ammontava a circa un miliardo di dollari, oltre la metà dei quali indirizzati in paesi UE.

Circa un terzo delle esportazioni israeliane verso l'UE è costituita da prodotti agricoli ed il 28 % di tali esportazioni era costituito da prodotti agricoli delle colonie palestinesi.

Le esportazioni di prodotto agricoli dagli insediamenti verso l'UE è pari a circa 285 milioni di dollari annui, a fronte di 19 milioni di dollari esportati dai palestinesi dal loro proprio territorio.

b) Il caso Veolia.

Nel 2007 l'Associazione di Solidarietà Francia / Palestina ha richiesto al Tribunale di Nanterre (con l'intervento dell'OLP ritenuto inammissibile dal Tribunale) di annullare il contratto di concessione stipulato tra la società israeliana Citypass, concessionaria del governo israeliano, e le società francesi Alstom Transport e Veolia, avente ad oggetto la costruzione di una ferrovia a Gerusalemme.

Nel ricorso si sosteneva il carattere illecito dell'opera, in quanto la sua realizzazione doveva avvenire su territorio palestinese, il che rendeva la nuova linea di trasporto funzionale alla illegittima occupazione della Palestina.

I ricorrenti sostenevano che l'opera, al servizio degli occupanti, era in contrasto con :

- *l'art. 49 della IV convenzione di Ginevra (che vieta il trasferimento di popolazione dallo stato occupante a quello occupato).*
- *l'art. 53 della Convenzione (che vieta la distruzione di beni immobili o mobili appartenenti agli abitanti del territorio occupato).*
- *gli articoli 23 e 46 della Convenzione dell'Aja del 1907 che vietano le distruzioni di immobili nei territori occupati e la confisca delle proprietà private.*

Il Tribunale di Nanterre ha rigettato il ricorso, considerando che le norme di diritto internazionale possono trovare applicazione tra privati solo se dotate di efficacia self - executive, ovvero solo se avessero avuto quali destinatari i soggetti privati e non gli stati, e solo se fossero sufficientemente determinate, individuando norme di comportamento precise, autonome ed autosufficienti.

Le norme del diritto internazionale secondo il Tribunale non hanno effetti orizzontali tali da poter regolare i rapporti tra soggetti privati.

Per concludere i ricorrenti furono condannati a pagare 30.000 euro a ciascuna delle controparti per le spese di causa.

c) Il caso AHAVA

La Ahava è impresa contro la quale si sono sviluppate diverse campagne degli attivisti per i diritti umani e dei movimenti BDS, che hanno portato alla chiusura dei punti vendita in Gran Bretagna.

E' di questi giorni la notizia che un network europea di oltre 6000 farmacie (Alphega) ha fatto un appello ai propri aderenti di non commercializzare più prodotti Ahava.

Dalle campagne di boicottaggio della Ahava è nato un ulteriore caso giudiziario, in cui è stata dedotta la natura di crimine di guerra dell'attività di vendita di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani.

Nel 2011 quattro manifestanti in segno di protesta contro l'occupazione israeliana si erano incatenati fuori dal negozio di Londra in cui si vendevano prodotti Ahava.

Il negozio ha chiuso nel 2011, ma i quattro attivisti sono stati arrestati e condannati per violazione di domicilio nel primo grado di giudizio.

Gli attivisti hanno appellato la sentenza alla Corte Suprema sostenendo che la loro azione era scriminata dal fatto che l'attività esercitata nel negozio era illegale concretandosi la vendita di tali prodotti in un aiuto ed un sostegno all'occupazione illegale della Palestina. Sostenevano inoltre che il fatto che i prodotti fossero venduti con il marchio *made in Israel* costituiva ulteriore violazione delle leggi di tutela dei consumatori.

La Corte ha tuttavia confermato la condanna rilevando che la violazione del diritto internazionale non poteva ritenersi parte integrante l'attività di vendita al dettaglio del negozio, in quanto era attività remota ed antecedente all'attività

svolta nel negozio, che doveva dunque ritenersi perfettamente legale

Da questi precedenti negativi risulta evidente che una azione contro il commercio dei prodotti degli insediamenti fondata sul diritto internazionale umanitario comporta complesse valutazioni relative alla portata precettiva delle norme, e sulla loro efficacia diretta all'interno dei singoli ordinamenti.

A favore della sostenibilità di una azione fondata sulla repressione di un crimine di guerra in Italia, va evidenziato che nel nostro paese nell'ultimo decennio si è andata consolidando una giurisprudenza che riconosce al giudice italiano una giurisdizione universale a giudicare le violazioni gravi del diritto umanitario.

Anche se l'Italia non ha mai adottato delle leggi interne di attuazione degli obblighi conseguenti l'adesione alla IV Convenzione di Ginevra, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte affermato a partire dalla **sent. n. 5044/2004** (c.d. Caso Ferrini relativo al riconoscimento del risarcimento del danno da parte dello stato tedesco, alle vittime delle deportazioni naziste nella seconda guerra mondiale) che in presenza di gravi violazioni di diritti fondamentali, *“si è riconosciuto che ogni stato può reprimerli indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi secondo i principi della giurisdizione universale ed in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (art. 146 c. 4 Conv. Ginevra)”*.

Il Giudice italiano potrebbe dunque essere legittimato a valutare (anche in sede civile), la sussistenza di uno dei crimini di guerra disciplinati dalle convenzioni internazionali, che indicano in modo preciso e dettagliato i comportamenti che integrano la fattispecie illecita.

Le condotte integranti “crimini di guerra” sono espressamente elencate :

nell'art. 147 IV Convenzione di Ginevra, che prevede tra le altre *“la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari,*

nell'art. 8, c. 2, a) iv) dello Statuto della Corte Penale internazionale che annovera tra i crimini di guerra la *“distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”*;

nell'art. 8 c. 2, lett b) viii) dello Statuto della Corte Penale Internazionale che vieta *“il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio”*.

Si ricorda inoltre **l'art. 25 dello Statuto della CPI** estende la responsabilità per i crimini internazionali non solo agli autori materiali dei crimini, *ma a tutti coloro che li incoraggiano e favoriscono, e che contribuiscono in qualsiasi modo all'esecuzione dei crimini.*

Si può sostenere che l'esportazione e la commercializzazione dei beni provenienti dai territori occupati costituiscono comportamenti che agevolano e favoriscono l'esecuzione del crimine consistente nello sfruttamento economico degli OPT; dunque risulta illecito, ed accertabile anche dal giudice nazionale, il comportamento delle aziende israeliane coinvolte nello sfruttamento del territorio palestinese, così come della catena di distribuzione dei prodotti nei paesi di esportazione.

Se dunque il Giudice nazionale riconosce l'illiceità del prodotto, sarebbe

conseguentemente ammissibile una domanda inibitoria alla circolazione, o di risarcimento danni.

**

7) Illegalità della commercializzazione di prodotti degli OPT marchiati "made in Israel".

Attualmente i prodotti degli OPT vengono messi in commercio con il marchio "made in Israel"; tale indicazione è ingannevole, in quanto il prodotto in questione non proviene dall'interno dei confini israeliani internazionalmente riconosciuti.

Ciò comporta la violazione di diverse norme del diritto interno, poste a tutela dei diritti dei consumatori e della trasparenza dell'attività commerciale con conseguente possibilità di agire in giudizio per fare cessare tale pratica illecita

Il Codice del Consumo infatti prevede che:

art. 6 "I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea ;

art 11 c. 1 vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto.. che non riporti, ... le indicazioni di cui agli articoli 6, ..

Art. 12. 1. ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.

Art. 20. 2. Una pratica commerciale e' scorretta se idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, ..., del consumatore medio

Articolo 21 c. 1) "E' considerata ingannevole una pratica commerciale che... e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo... : l'origine geografica o commerciale

Art. 22.1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale..

Art. 27 L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti..... L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza.

Dunque potrebbero essere proposte, senza alcun rischio di affrontare le spese economiche di un giudizio civile, anche denunce all'Autorità garante che è tenuta ad attivarsi in via amministrativa contro l'illecita vendita di prodotti originari della Palestina con marchio made in Israel.

7.2) L'art. 517 codice penale prevede il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera e del prodotto.

Questo reato è stato esteso dalla legge n. 350/2003 anche alle ipotesi di **importazione ed esportazione a fini di commercializzazione** ... di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

La giurisprudenza prevalente fino ad oggi ha inteso il concetto di origine del prodotto *con riferimento al produttore*, e non all'origine geografica del prodotto, in quanto la qualità del prodotto non sarebbe dipendente dal luogo di produzione ma dal soggetto che produce il bene.

Tuttavia *sentenze più recenti hanno aperto ad una interpretazione del concetto di origine come geografica* e non soggettiva, soprattutto riguardo ai casi

in cui il luogo di provenienza è indice di una determinata qualità del prodotto.

Tale interpretazione, per quanto riguarda il caso specifico del *made in Israel* trova **conforto nelle stesse determinazioni del Parlamento Europeo**, che ha ritenuto (dichiarazione scritta del 6/12/2010), che l'indicazione dell'origine israeliana di un prodotto proveniente dalle colonie della Cisgiordania sia idonea **“ad ingannare i consumatori”**, e che **“una etichettatura trasparente in ordine alla provenienza dei prodotti palestinesi dalle colonie negli OPT è un importante elemento di scelta per i consumatori”**.

E' evidente peraltro quanto sia rilevante l'interesse del consumatore ad essere edotto oltre che delle qualità merceologiche di un prodotto, anche delle qualità giuridiche che lo caratterizzano, e l'assoluta rilevanza dell'informazione che un consumatore può avere in ordine al fatto che un determinato prodotto possa essere il frutto di una espropriazione di beni illecita, vietata dal diritto internazionale.

7.3) La Convenzione di Madrid del 1891 che all'art. 1 prevede che sia sequestrato all'importazione qualunque prodotto recante falsa indicazione di provenienza.

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 676/67 art. 3 e recepita con DPR 656/68 art. 1 DPR 656/68 che dispone che le merci per le quali vi sia fondato sospetto che rechino **una falsa o fallace indicazione di provenienza** sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nello stato a cura dei competenti Uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'A.G. e agli interessati.⁸

La normativa sopra indicata potrebbe dunque essere immediatamente utilizzata nei confronti di prodotti etichettati *made in Israel* provenienti dalle colonie della Cisgiordania, in quanto tale indicazione è idonea a trarre in inganno i consumatori sul luogo di origine del prodotto, senza la necessità di dover richiedere al giudice complesse ed inedite interpretazioni del diritto internazionale umanitario.

Sulla base di queste norme potrebbe per esempio essere immediatamente intentata una iniziativa nei confronti dei prodotti della multinazionale AHAVA, che vende in Italia prodotti del Mar Morto, e che ha il proprio stabilimento produttivo nell'insediamento di Mitzepe Shalem in Cisgiordania.

CONCLUDENDO,

Gli strumenti per l'utilizzo dello strumento giudiziario a sostegno delle battaglie per inibire la commercializzazione dei prodotti dei crimini di guerra israeliani esistono e meritano di essere sperimentati.

Le difficoltà nell'avviare battaglie legali volte ad inibire la commercializzazione dei prodotti israeliani provenienti dalla Palestina vanno ravvisate principalmente in :

a) il fatto che il legislatore nazionale è inadempiente rispetto nel tradurre in norme interne applicabili direttamente dai giudici nazionali le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate da decenni (si pensi alla

⁸ Il Tar Friuli Venezia Giulia n.157/06 (vedi sent.stampata), che applica l'accordo di Madrid, rispecchia il recente orientamento della Cassazione che attribuisce maggiore importanza alla corretta indicazione geografica dei prodotti non limitando l'applicabilità del sistema sanzionatorio alle sole ipotesi di falsa o fallace indicazione della provenienza *giuridica*, in quanto anche l'origine *geografica* dei prodotti può rivelarsi determinante per la scelta da parte dei consumatori.

convenzione contro la tortura) e ciò rende necessario ricorrere ad non semplici sforzi interpretativi a sostegno della efficacia vincolante del diritto internazionale umanitario anche per i giudici nazionali.

b) la difficoltà nell'individuare soggetti in grado di promuovere giudizi che possono risultare economicamente onerosi, contro avversari dotati di grandi risorse economiche.

c) le difficoltà oggettive nella ricostruzione della filiera distributiva e nel raccogliere materiale probatorio che possa essere utilizzato in un giudizio.

d) la scarsità di precedenti giurisdizionali, ed il fatto che i pochi contenziosi che si sono visti hanno visto risultati negativi; sono state comunque iniziative di estrema importanza, in quanto sono esperienze sulla base delle quali si possono costruire nuove battaglie legali che tengano conto degli errori e delle difficoltà incontrate in precedenza, con conseguente aumento delle possibilità di successo.

Si sono peraltro aperti degli spazi importanti in ordine all'applicazione diretta del diritto internazionale umanitario con le recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che hanno ritenuto che i crimini di guerra e contro l'umanità hanno una gravità tale che *ogni stato può reprimerli indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi secondo i principi della giurisdizione universale ed in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria.*

Principio che ha trovato autorevole conferma nella **sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014**, che ha sancito espressamente che la giurisdizione dei giudici italiani su crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti fondamentali della persona non può essere limitata neppure da norme di diritto internazionale che non troverebbero ingresso nel nostro ordinamento qualora fossero preclusive del diritto alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Di più elementare applicazione risultano invero eventuali azioni giudiziarie ed amministrative sulla base delle norme poste a tutela dei consumatori e della trasparenza dell'attività commerciale.

Dario Rossi